

Nuovo Statuto integrato e modificato dell'Associazione dei Musicisti dell'Alta Tuscia A.P.S.

(in breve: Ass.Music.AL.T)

05018 Orvieto (TR) – Viale Primo Maggio, 73/G

CF: 90019330555 – P.Iva: 01636240556 – N. REA: TR - 352138

amministrazione@assmusicalt.it - assmusicalt@pec.assmusicalt.it

L'anno 2023, il giorno 28 del mese di aprile, in Orvieto,

premesse

- che in data 28 febbraio 2019, in Orvieto, è stata costituita l'Associazione dei Musicisti dell'Alta Tuscia A.P.S., in breve Ass.Music.AL.T, con sede in Orvieto (TR), via Primo Maggio n. 73/G;
- che l'atto costitutivo, con contestuale statuto, è stato registrato in data 15.03.2019 (serie III, n. 135);
- che l'associazione ha poi ottenuto il codice fiscale 90019330555, il numero di partita iva 01636240556 e il numero REA: TR – 352138;
- che l'associazione, avendo intenzione di iscriversi al RUNTS quale Ente del Terzo Settore, ha approvato il nuovo statuto in data 20.12.2021 e questo è stato registrato in data 4.02.2022 al n. 86 serie III;
- che successivamente alla richiesta di iscrizione al R.U.N.T.S. la Regione Umbria ha chiesto di approvare alcune modificazioni allo statuto carente in alcune parti e non coerente con alcuni principi della normativa, in particolare con alcune norme che disciplinano gli enti del terzo settore;
- che pertanto in data odierna l'assemblea ha approvato il seguente statuto con le modifiche e integrazioni contenute nel verbale dell'assemblea;

nuovo Statuto dell'associazione

Art. 1) È costituita, ai sensi dell'articolo 90 della Legge 289/2002, del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e della Costituzione, l'“*Associazione dei Musicisti dell'Alta Tuscia di Promozione Sociale*”, Ente del Terzo Settore, in breve “Ass.Music.AL.T - APS” (di seguito denominata “Associazione”).

Art. 2) L'Associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinato all'iscrizione del sodalizio nel relativo Registro: l'eventuale cancellazione da tale Registro, anche su istanza dell'associazione, determinerà l'onere di modificare la denominazione sociale.

Art. 3) L'Associazione ha sede in con sede in Orvieto (TR), via Primo Maggio n. 73/G, codice fiscale n. 90019330555, partita iva 01636240556 e numero REA: TR – 352138.

Art. 4) L'associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico e ha durata illimitata.

L'associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta nonché all'Agenzia delle Entrate.

Art. 5) L'Associazione è culturale, libera, democratica, egualitaria e, senza scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

a) organizzazione e gestione, soprattutto nel campo musicale, di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della

cultura musicale e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

b) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, *comma 5*, della *legge 6 agosto 1990, n. 223*, e successive modificazioni;

c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

d) organizzazione di formazione extra-scolastica nel campo della musica, volta anche all'attrazione dei giovani, affinché vengano educati all'ascolto, all'esecuzione e arricchiti culturalmente anche nel campo musicale;

e) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della *legge 11 agosto 2014, n. 125*, e successive modificazioni;

g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

h) riqualificazione, anche come location di eventi musicali, di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

i) organizzazione e gestione di eventi, quali concerti, seminari, convegni, gestione di uno o più music club ecc.;

l) allestimento di sale prove o conclusione di accordi di convenzionamento con quelle esistenti;

m) agenzia di spettacolo;

n) servizi di assistenza agli associati per il corretto svolgimento dell'attività musicale sotto ogni profilo.

o) ogni altra iniziativa utile agli associati e al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 6) L'Associazione non ha scopo di lucro ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione fra i soci, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita

dell'associazione. Può svolgere nei confronti degli associati attività commerciali, o di altra natura, volte al reperimento di fondi per il suo funzionamento, nonché accettare donazioni e contributi provenienti da imprese, associazioni, consorzi, enti pubblici, territoriali, nazionali e comunitari, crowdfunding ecc. L'eventuale attività commerciale svolta nei confronti di soggetti non associati potrà avere soltanto carattere marginale e non prevalente.

Art. 7) L'associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art. 85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente con l'oggetto sociale

Art. 8) Oltre alle attività di cui all'art. 5, l'Associazione può svolgere, così come previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, tenuto in ogni caso conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività istituzionali e nel rispetto del Decreto Ministeriale di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo (già Consiglio di Amministrazione in sede costitutiva) conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea degli associati.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 9) L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo settore.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione nel rispetto dei limiti dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs 117 del 03 Luglio 2017. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 10) Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono, altresì, essere soci altri Enti del Terzo settore e gli enti non aventi scopo di lucro purché in numero non superiore al cinquanta per cento del numero di Associazioni di Promozione Sociale.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato fatto salvo il ricorrere delle condizioni indicate all'art. 14.

Art. 11) Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo (già consiglio di amministrazione in sede costitutiva) e

impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 12) È compito del Consiglio Direttivo (già consiglio di amministrazione in sede costitutiva), o di uno o più suoi componenti da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di ammissione.

All'atto di accettazione della domanda, debitamente comunicata all'interessato, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

Sarà cura del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, aggiornarsi sui nuovi soci verificando la corretta annotazione del relativo nominativo nel libro degli associati.

Nel caso di diniego da parte del soggetto delegato, la richiesta di ammissione ad associato verrà sottoposta alla valutazione, non avente carattere discriminatorio, del Consiglio Direttivo che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni.

Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, di fare ricorso contro il provvedimento affinché si pronunci la prima Assemblea dei soci che sarà convocata.

Art. 13) La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare al perseguimento delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali e della propria disponibilità di tempo;
- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, secondo il principio di libera eleggibilità;
- diritto di prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi e della documentazione amministrativa relativa alla gestione dell'Associazione, compresi tutti i libri sociali - che ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 117/2017 sono quelli di cui agli artt. 13, 14 e 17, comma 1 del medesimo decreto, nonché il libro degli associati o aderenti, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali - presentando richiesta anche verbale a uno dei componenti del Consiglio Direttivo o a chi si occupa della segreteria dell'associazione, previa sottoscrizione dell'impegno alla riservatezza in relazione ad eventuali dati personali trattati.

Per ogni dubbio sul diritto di accesso agli atti dell'associazione si applica la disciplina del D. Lgs. 117/2017;

- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- dovere di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione e di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede;
- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione attraverso il versamento del contributo annuale e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative. La quota associativa potrà essere quantificata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 14) La qualifica di associato si perde per:

1. recesso,
2. radiazione,
3. l'esclusione per morosità,
4. morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

Il recesso da parte dei soci ha effetto dal momento in cui viene comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo che provvede quindi ad annotarlo sul libro degli associati.

La radiazione sarà proposta dal Consiglio direttivo, con parere dettagliatamente motivato, nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- arrechi o possa arrecare, in qualunque modo, gravi danni, anche morali, all'Associazione;

e deve essere comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata anche a mano, o e-mail, o pec, purché vi sia certezza sul ricevimento.

La proposta di radiazione del Consiglio Direttivo deve quindi essere sottoposta all'esame dell'Assemblea ordinaria dei soci che sarà convocata entro due mesi e alla quale deve essere convocato anche l'associato interessato dal provvedimento affinché possa contestare gli addebiti.

La delibera adottata dall'Assemblea dei soci dovrà essere comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata anche a mano o e-mail, o pec, purché vi sia certezza sul ricevimento.

Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione per morosità dell'associato decorsi tre mesi dall'inizio dell'esercizio, previo sollecito (anche collettivo) al versamento della quota associativa annuale e conseguente annotazione sul libro degli associati.

Art. 15) Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto e, in caso di reiterazione, l'espulsione per i seguenti motivi:

- violazione delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi associativi, dei suoi associati;
- adozione di comportamenti idonei ad attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- produzione di gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi associativi, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- adozione di comportamenti, commissivi od omissivi, idonei ad arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo o colpa grave, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 16) Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività da:

////////////////////////////////////

uote associative;

////////////////////
ontributi associativi;

////////////////////
essioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività
economiche di natura commerciale, svolte in maniera secondaria e strumentale al
raggiungimento delle finalità istituzionali;

////////////////////
nteressi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;

////////////////////
largizioni, donazioni e lasciti testamentari;

////////////////////
rogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;

////////////////////
ntrate da convenzioni;

////////////////////
rogazioni liberali dei soci e di terzi;

////////////////////
ntrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;

////////////////////
endite patrimoniali;

////////////////////
ualsiasi altra entrata compatibile con le finalità degli Enti di Terzo settore.

Art. 17) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio, strutturato secondo il principio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di attività, da presentare all'Assemblea degli associati.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il Consiglio Direttivo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione o sarà trasmesso ai soci mediante mail unitamente alla convocazione dell'Assemblea.

L'intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 21.

Art. 18) È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, sarà reinvestito per il raggiungimento delle finalità istituzionali anche attraverso l'istituzione di fondi riserva.

Art. 19) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente.

Art. 20) L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Di sostituire il comma 2 dell'art. 20 con il seguente: Il diritto di voto è riconosciuto a tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso dalla data di loro ammissione. I soci minorenni non emancipati potranno esprimere il loro voto a mezzo dei soggetti esercitanti la responsabilità genitoriale.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

Art. 21) L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

////////////////////////////////////

approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;

////////////////////////////////////

legge, previa determinazione del numero per il mandato successivo, i componenti del Consiglio Direttivo e adotta eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;

////////////////////////////////////

nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo dell'Associazione;

////////////////////////////////////

nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;

////////////////////////////////////

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

////////////////////////////////////
approva gli eventuali regolamenti interni, ivi incluso il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea che può garantire la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificarne l'identità dell'associato;

////////////////////////////////////
elibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;

////////////////////////////////////
i esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;

////////////////////////////////////
elibera l'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune;

////////////////////////////////////
elibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 22) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Le convocazioni devono essere effettuate almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione dell'avviso nella sede legale e nelle eventuali sedi operative, e

mediante altra modalità quale l'invio di lettera semplice, e-mail, messaggeria telefonica e/o fax. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

Vige il principio di una testa, un voto.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 23) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Art. 24) La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, nonché quelle riguardanti le operazioni di fusione, scissione e trasformazione, devono essere assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.

Nella seconda eventuale convocazione, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno un terzo degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art. 25) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento delle quote associative e per i quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento statale. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Entro la data di naturale scadenza dell'organo, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche.

Art. 26) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea dei soci cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo decade e quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 27) Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

/////////////////

urare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

/////////////////

redisporre il bilancio;

/////////////////

eliberare sulle domande di nuove adesioni o delegare tale funzione a uno o più dei propri membri;

/////////////////

eliberare in merito all'esclusione per morosità e proporre i provvedimenti di radiazione degli associati;

/////////////////

eliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

/////////////////

redisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare, incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari;

/////////////////

ndividuare le attività diverse da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dell'Assemblea degli associati;

/////////////////

elegare il Presidente a stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;

/////////////////

ominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola eventualmente la vita dell'Associazione;

Art. 31) Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell'organo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 32) Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali indicati nel precedente art. 13 deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci annuali. Tali documenti associativi devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione, chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 33) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui dell'associazione saranno devoluti ad altri Enti del Terzo settore che perseguano finalità analoghe a quelle perseguite dall'Ass.Music.Alt. o che perseguano fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 34) La necessità e la disciplina dell'organo di controllo sono regolati dagli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017 che debbono intendersi integralmente trascritti nel presente Statuto.

Art. 35) Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive del codice civile e alla normativa comunitaria.

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa inoltre riferimento al codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti del Terzo settore.

Orvieto, 28.04.2023

Il Segretario

Gian Franco Puppola

Il Presidente

Riccardo Gialletti